

CXVIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1950**Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 19.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazione.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'interrogazione urgente Ledda - Cossu al Presidente della Giunta:

« per sapere: 1) quali provvedimenti ha preso ed intende ulteriormente prendere la Giunta regionale per aiutare la popolazione di Escalaplano, e specialmente i contadini gravemente colpiti dal terribile incendio che ha distrutto tutto il raccolto; 2) quale azione la Giunta regionale ha svolto presso il Governo centrale per ottenere il suo contributo per il soccorso e l'assistenza alla popolazione di Escalaplano.

La presente interrogazione ha carattere di urgenza ». (298)

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, dichiara che, appena venuto a conoscenza della gravità dell'incendio divampato ad Escalaplano, si è recato sul posto ed ha constatato che effettivamente i danni sofferti dagli agricoltori di tale località sono rilevanti.

L'oratore prosegue dichiarando che al suo ritorno in sede si è riunita d'urgenza la Giunta per adottare i primi provvedimenti a favore della popolazione di Escalaplano. Sono stati subito erogati i fondi per piccoli sussidi E. C. A.; inoltre sono stati stanziati due milioni per la costituzione di un fondo destinato all'acquisto di grano da semina. Data la

buona annata si è anche pensato di lanciare un appello di solidarietà presso tutte le popolazioni dell'Isola affinché, secondo le possibilità, mettano a disposizione degli agricoltori di Escalaplano il grano necessario per l'anno prossimo. A tale scopo è stata diramata una circolare a tutti i Sindaci dei Comuni dell'Isola, molti dei quali hanno risposto prontamente all'appello.

Il Presidente della Giunta prosegue affermando che per alleviare la disoccupazione e la miseria della popolazione di Escalaplano si è pure pensato di dare immediato inizio ai lavori pubblici più urgenti, quali la rinnovazione della rete idrica, il completamento e la messa a punto dell'edificio scolastico. E' allo studio la raccolta delle acque di varie sorgenti che dovrebbero servire ad aumentare la portata dell'acquedotto già esistente. Si è, anzi, in attesa del completamento del progetto per poter dare immediato inizio ai lavori.

L'oratore conclude dichiarando di aver raccomandato di raccogliere il grano non in una sola aia, ma in molte aie in modo che, nell'eventualità di incendi o altre calamità, i danni siano circoscritti.

LEDDA ammette che la Regione è intervenuta a favore della popolazione di Escalaplano, ma aggiunge che gli interventi sono stati effettuati in proporzioni modeste e inadeguate alle circostanze.

L'oratore afferma che il problema è grave non solo per i proprietari, ma anche per i braccianti che attendevano il raccolto per essere pagati in natura. Tutte le misure sono state inadeguate. Per dare esecuzione alle

opere pubbliche, secondo Ledda, non si sarebbe dovuto attendere che un incendio rendesse tragica la situazione.

L'oratore conclude lamentando il fatto che lo Stato non sia intervenuto con alcun provvedimento in favore della popolazione di Escalaplano, e che anzi il Governo abbia risposto, ad una interpellanza del senatore Lussu, che la materia era di competenza della Regione. Per tali motivi si dichiara insoddisfatto.

Continuazione della discussione e non approvazione del disegno di legge: «Imponibile delle colture foraggere», (57)

Art. 6

Le imprese che gestiscono terreni pascolivi in affitto, qualora non adempiano al disposto dell'articolo 1, decadono dal diritto di proroga della locazione.

PRESIDENTE fa presente che la Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo 6.

ZUCCA, *relatore di minoranza*, ritiene che la discussione degli articoli debba aver luogo sul testo proposto dalla Commissione e non su quello proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE precisa che la discussione deve avvenire necessariamente sui due testi, perchè il proponente potrebbe anche insistere sul proprio.

Mette in votazione la soppressione dell'articolo proposta dalla Commissione.

(E' approvata).

Art. 7

Gli affittuari che avranno coltivato a foraggiere almeno il 3 per cento della superficie coltivabile destinata all'allevamento del bestiame, siano essi coltivatori diretti o no, avranno diritto a rimanere in possesso del fondo fino all'ammortamento delle spese utili sostenute per gli impianti delle colture foraggere eseguiti prima della scadenza del contratto.

Il concedente può riottenere la consegna del fondo alla scadenza del contratto rimborsando all'affittuario la quota di spese non ammortizzate.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dei seguenti emendamenti:

Emendamento aggiuntivo Zucca - Torrente - Cossu - Sotgiu Girolamo - Sanna:

« Aggiungere dopo l'ultimo comma: "Gli affittuari hanno diritto di trattenere dal canone di affitto il 30 per cento delle spese sostenute nell'impianto di colture foraggere" ».

Emendamento sostitutivo Gardu-Azzena:

« Sostituire nel testo della Commissione "almeno il 3 per cento" con "almeno il 10 per cento" ».

All'ultimo capoverso, sostituire alle parole "rimborsando all'affittuario la quota di spese non ammortizzata" le parole "rimborsando all'affittuario l'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto" ».

Emendamento sostitutivo Melis - Castaldi - Corrias Alfredo - Satta - Altara:

« Senza pregiudizio delle norme di cui agli articoli 1632-1633 del codice civile, gli affittuari che avranno coltivato a foraggiere almeno il 10 per cento della superficie coltivabile destinata all'allevamento del bestiame hanno diritto di rimanere nel godimento del fondo fino all'ammortamento delle spese sostenute per la coltivazione delle foraggere prima della scadenza del contratto. »

Il concedente può ottenere la riconsegna del fondo alla scadenza del contratto rimborsando all'affittuario la quota di spese non ammortizzata ».

Emendamento aggiuntivo Senes-Muretti:

« Al primo comma dell'articolo 7 aggiungere: "Tale diritto non compete quando la coltura di foraggiere è praticata nell'ultimo anno della locazione, in caso di locazione a durata pluriannuale; e nel secondo semestre nel caso di locazione a durata annuale" ».

Emendamento aggiuntivo Zucca - Cossu - Dessanay:

« All'ultimo comma, dopo le parole "la quota di spese non ammortizzate" aggiungere "qualora intenda condurlo direttamente" ».

MELIS prega il Presidente di sospendere per qualche minuto la seduta per consentire la distribuzione di un nuovo emendamento testè presentato.

DESSANAY si dichiara contrario alla sospensione della seduta che servirebbe ad appesantire i lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE osserva che in tutte le assemblee legislative la discussione può essere brevemente sospesa quando si ritenga necessaria l'acquisizione di nuovi elementi utili. Poichè, però, l'emendamento Melis - Covacovich - Masia (che è quello al quale si riferiva Melis), in quanto dovrebbe costituire un articolo 7 bis, potrà essere discusso dopo la votazione dell'articolo 7, non è necessario sospendere la seduta.

ZUCCA, *relatore di minoranza*, dichiara che gli emendamenti presentati dalle sinistre hanno lo scopo di far partecipare anche i proprietari terrieri alle spese derivanti dalla coltivazione delle foraggere, perchè tali colture si risolvono in un beneficio non soltanto per il singolo pastore, ma soprattutto per l'economia isolana. E' fondamentale, secondo Zucca, che i proprietari partecipino allo sforzo produttivo almeno nelle stesse misure in cui sono obbligati a partecipare i pastori. L'oratore conclude affermando che è necessaria l'approvazione dell'emendamento da lui presentato con Torrente, Cossu, Sotgiu Girolamo e Sanna, se si vuole veramente approvare un provvedimento di legge favorevole alle classi lavoratrici.

AZZENA ritira il suo emendamento.

SENES osserva che il progetto di legge in esame ha subito tali e tante modificazioni da essere stato trasformato radicalmente.

L'oratore si dichiara contrario al principio, affermato dalla Commissione, di non togliere la terra ai contadini quando questi, prima della scadenza del contratto, abbiano apportato dei miglioramenti al fondo. Egli ritiene indispensabile la indicazione di un termine esatto entro il quale debbano essere effettuati i miglioramenti da eseguire prima della scadenza del contratto.

La norma prevista dal primo comma dell'articolo 7 può essere gradita — secondo Senes — a coloro che attribuiscono al proprietario assenteista tutti i mali della Sardegna, ma non può essere accettata da chi non condivide questo giudizio. L'oratore conclude sostenendo l'opportunità di non creare nuove cause di contrasti e di rancori.

CASTALDI, ad illustrazione dell'emendamento sostitutivo da lui presentato, afferma che è necessario sancire il principio che gli affittuari possono rimanere nel godimento del fondo fino all'ammortamento delle spese sostenute per la coltivazione delle foraggere.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dichiara che la Giunta accetta l'emendamento Melis - Castaldi - Corrias Alfredo e l'emendamento Senes - Muretti.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo proposto dalla Commissione.

(Non è approvato).

Dichiara che l'emendamento Gardu - Azzena che era connesso al testo della Commissione si intende decaduto.

(Così resta stabilito).

Mette in votazione l'emendamento sostitutivo Melis - Castaldi - Corrias Alfredo.

(E' approvato).

Mette in votazione l'emendamento Senes - Muretti.

(E' approvato).

Mette in votazione l'emendamento Zucca - Torrente - Cossu - Sotgiu Girolamo - Sanna, e l'emendamento Zucca - Cossu - Dessanay.

(Non sono approvati).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento aggiuntivo Melis - Covacovich - Masia:

Art. 7 bis

« Agli affittuari, il contributo di cui all'articolo 3 è sempre assegnato nella misura del 65 per cento.

Limitatamente alle concimazioni effettuate nell'ultimo anno prima della scadenza del contratto, i proprietari dei fondi concessi in affitto sono tenuti a rimborsare all'affittuario che abbia eseguito la coltivazione delle foraggere e fino al limite stabilito nell'articolo 1, il 30 per cento sull'ammontare delle spese sostenute per i fertilizzanti, accertato dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

La stessa quota rimarrà a carico del proprietario nel caso previsto dall'articolo 5 ».

MELIS dichiara di aver preferito stabilire un contributo fisso del 65 per cento anziché un contributo variabile, per evitare malumori e controversie.

Nel secondo comma si stabilisce che il proprietario debba rimborsare all'affittuario una quota pari al 30 per cento delle spese sostenute per i fertilizzanti, perchè è giusto che anche il proprietario contribuisca alle spese che si incontrano per rendere più fertile il fondo.

AZZENA afferma che la discussione su questa materia è stata già esaurita quando si è discusso l'articolo 1. Il principio che si vorrebbe sancire con l'articolo 7 *bis* è stato già escluso con la votazione della seduta di ieri.

L'oratore conclude rilevando che non può ritornare in discussione e in votazione, sotto forma di articolo aggiuntivo, un principio già respinto dal Consiglio.

PRESIDENTE ritiene infondata la preoccupazione espressa da Azzena.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dichiara che la Giunta accetta l'emendamento aggiuntivo, perchè l'efficacia dei fertilizzanti non si esaurisce in una sola annata.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento aggiuntivo, articolo 7 *bis*.

(*E' approvato*).

Art. 8

Nelle imprese pastorali o agro-pastorali gestite con contratto di compartecipazione o di società, le spese per l'impianto delle colture foraggere ai sensi della presente legge saranno sostenute in proporzione della quantità del pascolo che ciascuno dei contraenti è tenuto a fornire secondo il contratto di associazione salvo patti in contrario.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento sostitutivo Azzena - Gardu:

«Nelle imprese pastorali o agro-pastorali gestite con contratto di compartecipazione o di soccida, il contraente il quale abbia praticato nei terreni comunque conferiti all'impresa colture foraggere, ha diritto di rivalsa verso l'altro o gli altri contraenti per le spese sostenute, nella misura proporzionale alla quota di partecipazione di questi ultimi».

Dà lettura dell'emendamento sostitutivo Melis - Castaldi - Corrias Alfredo - Satta - Altara:

«Nelle imprese pastorali o agro-pastorali gestite con contratto di compartecipazione o di soccida, il contraente il quale abbia praticato le colture foraggere nei terreni comunque conferiti all'impresa ha diritto di rivalsa per le spese sostenute, al netto dei contributi di cui all'articolo 3 e delle migliorie utili a carico del proprietario del fondo, in misura proporzionale agli obblighi contrattuali dei singoli contraenti».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 8.

(*Non è approvato*).

Mette in votazione l'emendamento sostitutivo Gardu - Azzena.

(*E' approvato*).

Art. 9

Per l'anno 1950 le spese necessarie per il pagamento dei contributi di cui alla presente legge faranno carico — sino all'ammontare di 100 milioni — al capitolo 105 del Bilancio della Regione.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento sostitutivo Melis - Castaldi - Corrias Alfredo - Satta - Altara:

«E' autorizzata, per l'esecuzione della presente legge, la spesa di lire 100 milioni a carico del capitolo 105 del Bilancio della Regione».

Per gli anni successivi sarà provveduto con gli opportuni stanziamenti di bilancio».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 9.

(*Non è approvato*).

Mette in votazione l'emendamento sostitutivo Melis - Castaldi - Corrias Alfredo - Satta - Altara.

(*E' approvato*).

Art. 1 *bis*

PRESIDENTE ricorda che deve ancora essere messo in votazione l'articolo 1 *bis*, il quale era stato rinviato al termine della discussione.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento aggiuntivo Castaldi - Covacovich:

«E' ammessa la prova in contrario a mezzo di documenti contro le risultanze catastali di cui all'articolo precedente».

I LEGISLATURA

CXVIII SEDUTA

27 LUGLIO 1950

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Imponibile delle colture foraggiere».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione.

presenti	48
votanti	47
maggioranza	24
favorevoli	19

contrari 28

astenuti 1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Corda - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Elio - Ibba - Lay - Ledda - Marras - Masia - Medda - Melis - Muretti - Morgana - Pasolini - Pazzaglia - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Satta - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

La seduta è tolta alle ore 20,50.